

**DISCORSO PRONUNCIATO DAL PRESIDENTE ENRICO DE NICOLA  
ALLA PRIMA UDIENZA TENUTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE\*\*\***

**Palazzo della Consulta, 23 aprile 1956**

La Corte costituzionale inizia oggi la sua vita. Tre mesi or sono – non un giorno di più, non un giorno di meno –, allorché fu convocata dal Capo dello Stato, la Corte si trovò di fronte a un compito assai arduo: quello della totale organizzazione interna e della speciale disciplina processuale, con una serie di questioni da risolvere, di ostacoli da rimuovere, soprattutto di precedenti da creare, per la mancanza di quel complesso di utili suggerimenti che il lontano passato – attraverso la tradizione – tramanda al futuro. E quel duplice compito ha esaurito in poche settimane, affidando a diversi comitati dei suoi Componenti la redazione dei vari schemi per rendere più concrete le discussioni e più agevoli le conclusioni alle quali si è sempre pervenuti marciando divisi e votando uniti, mercé un intenso lavoro compiuto con sforzi assidui ma ignorati. E quello ansioso lavoro ha trovato il suo epilogo in un regolamento amministrativo-contabile col relativo inquadramento di un personale provvisorio, assunto – come una disposizione legislativa transitoria prescrive – dalle amministrazioni statali – finanche nei gradi più umili –, e – per i procedimenti – in norme integrative dell'unica legge ordinaria, fra le quali sono notevoli talune innovazioni processuali, che non è il caso di ricordare. E al nostro lavoro - - condotto rapidamente ma con ritmo sicuro e scrupoloso: « tuto et legitime » — noi non chiediamo altra ricompensa che quella di averlo terminato.

La Corte può finalmente funzionare con assoluta fiducia ed è destinata a inattesi sviluppi. La Costituzione è finalmente attuata in uno dei suoi settori basilari, sicché — almeno in questa parte — non potrà essere più paragonata da un grande Maestro della scienza del diritto a una celebre sinfonia di Schubert: «L'Incompiuta».

Io non devo addentrarmi in dissertazioni dottrinarie per ribadire ciò che esattamente è stato detto o per confutare ciò che inesattamente è stato detto — fra riserve, dubbi, incomprensioni — su di un Organo come la Corte costituzionale, che offre il vantaggio precipuo di proteggere il Paese in ogni tempo da sbandamenti e da errori. Io sarei trascinato a polemiche che in questa ora e in questa sede ho il preciso dovere di evitare o a dare un giudizio su innumerevoli questioni che (a cominciare da quella sul carattere della funzione della Corte) sono state sollevate da una copiosa e interessante

---

\*\*\* Fonte: [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

dottrina, diffusa anche prima della formazione del nuovo istituto costituzionale. D'altronde, i soli quattro articoli che la Costituzione consacra alla Corte sono lapidari. Posso però rilevare — con amara constatazione — che la nostra Costituzione è poco conosciuta anche da coloro i quali ne parlano con aria altezzosa di saccenti. Essa dovrebbe essere più divulgata tra tutti gli italiani: vi provveda chi ne ha facoltà e senza indugio, perché «Troppo tardi» sono due parole funeste non solo per i singoli ma anche per i popoli.

L'Assemblea Costituente compì in pochi mesi — sulla scorta di un pregevole progetto redatto autorevolmente dalla Commissione dei 75 — un quotidiano lavoro che non può essere negletto. La Costituzione ha incontestabili pregi e orientamenti nuovi, i quali — in molte parti - la distinguono da quella della IV Repubblica Francese che la precedette di un anno, pur non essendo perfetta, perché una Costituzione perfetta non è mai esistita. Delle Costituzioni può dirsi ciò che Orazio diceva degli uomini: tutte hanno i loro difetti; la migliore è quella che ne ha meno.

La stessa Costituzione degli Stati Uniti — rigida come la nostra — che — additata come un esempio e come un modello nei soli suoi sette articoli, suddivisi in venti sezioni — vige da circa due secoli, con ventun emendamenti, che si sono susseguiti finoggi, non è scevra di imperfezioni, sì da suggerire al venerando Franklin la nobile dichiarazione: «Io accetto questa Costituzione perché non spero che ne sia proposta una migliore. Sacrifico al bene pubblico ciò che penso dei suoi errori: fra queste mura sono nati i miei dubbi; fra queste mura debbono morire». Tale monito, che echeggia anche l'intimo convincimento di Giorgio Washington, il quale aveva presieduto la Convenzione di Filadelfia, deve essere ripetuto in Italia, perché quando una Costituzione è votata bisogna farla nostra, emendarla ove occorra — per adattarla a nuove esigenze della vita nazionale ma non può restare trascurata e inerte. Così pensava anche Chi auspicò e volle la Costituzione della III Repubblica Francese — che si disse concepita senza gioia e non era, quindi « un enfant de l'amour », perché votata — con la instaurazione della Repubblica — dalla maggioranza realista di un'Assemblea che non era ma si autoproclamò Costituente, in circostanze storiche paurose, le quali hanno un impressionante riscontro con quelle in cui noi ci trovammo alla fine del conflitto mondiale: una guerra perduta; una invasione di eserciti stranieri; un mutamento istituzionale; un trattato di pace imposto — e per il nostro possiamo aggiungere: gravoso e ingiusto, come fu giudicato lealmente, dopo breve tempo, da qualcuna delle Potenze che ce lo avevano « dettato ».

La nostra recente Costituzione ha — come quella antica degli Stati Uniti apologisti e detrattori, ma essa dovrà avere un solo giudice: l'esperienza — anzi, una esperienza longeva, e fino al giorno di una sua necessaria, parziale revisione dovrà rimanere — senza possibilità di dubbi e di incertezze — la forza, la guida e l'egida della Nazione. Le varie difficoltà provengono più che dalle sue norme dalle frequenti infrazioni alla loro lettera e al loro spirito, impedendo che essa raggiunga il principale suo scopo: di assicurare una garanzia di solidità allo Stato di diritto. La normologia — la scienza di fare

le leggi — è difficilissima, ma — come ammonì Demostene — fare le leggi è nulla, applicarle bene è tutto.

Spetta a me — assurto a questo alto seggio per la generosità dei Colleghi, col solo titolo dell'età — che è quella dell'uomo guarito degli ardori veementi della giovinezza ed anche degli ardori superstiti della maturità — di dire a Voi qui ed al popolo italiano fuori di qui — con semplicità e con chiarezza, senza opulenze verbali, con quali intendimenti ci accingiamo ad adempiere l'alta missione che ci è stata affidata nel regime democratico che si fonda sul saggio equilibrio delle forze in perenne inevitabile contrasto.

I nostri rapporti con la Magistratura — che è l'immagine vivente della Giustizia — sono regolati in modo inequivocabile dal primo articolo della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e dall'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953 e si riferiscono a uno dei quattro compiti assegnati alla Corte (tre dalla Costituzione e uno dalla legge costituzionale 11 marzo 1953), cioè a quello del sindacato di legittimità costituzionale di una legge — e si può aggiungere: o di una norma di legge. La controversia di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può sorgere soltanto quando l'autorità giurisdizionale o d'ufficio o per richiesta di una delle « parti in giudizio » o del Pubblico Ministero (che nella prima legge costituzionale non fu menzionato perché si credette che esso rientrasse fra « le parti di un giudizio » ma fu aggiunto nella legge ordinaria) ritenga in un'ordinanza la questione « non manifestamente infondata » (con una locuzione opportunamente mutuata dal codice di procedura penale), con la disposizione della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Io ho voluto ricordare questa procedura non per dire cose nuove ma per trarne una conseguenza — che nel solo compito in cui la Corte è legata all'autorità giurisdizionale l'una e l'altra devono mirare, con unità di intenti e di azioni, allo stesso scopo: la Corte, vestale della Costituzione; la Magistratura, vestale della Legge, — e per invocare che quel vincolo sia mantenuto sempre nei naturali confini, cioè senza eccessi inutilmente estensivi e senza eccessi ingiustamente restrittivi, come ne ha dato autorevole esempio negli ultimi giorni la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale — sotto la Presidenza del suo Capo — di alto intelletto e di vasta dottrina — ritenendo « non manifestamente infondate » va-rie questioni di legittimità costituzionale, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il culto fervido del dovere — sentito come una religione e adempiuto con disciplina, anche a costo di sacrificii personali di ogni sorta — ci ispira e ci infiamma. In esso è riposta la garanzia della nostra assoluta imparzialità, collocandoci super partes, con la sola aspirazione di avvicinarci — quanto più sia possibile — alla perfezione, senza avere la pretesa di raggiungerla. Non abbiamo la presunzione di essere infallibili e di dettare oracoli; ma nessuno dovrà mai dubitare del sentimento di obiettività che ci guida, della volontà di bene operare che ci domina, del pensiero costante non di apparire ma di

essere giusti. E se le critiche saranno serene e disinteressate non ce ne dorremo, perché si trae talora più utilità dalle critiche che dalle lodi.

Noi abbiamo questo dono necessario per l'adempimento dei nostri compiti: la fede, accompagnata da una infrangibile fermezza, che non ha nulla da vedere con l'arbitrio. Non avremo bisogno né di sproni né di freni per la nostra opera non effimera ma duratura attraverso una nuova giurisprudenza, che avrà uno straordinario influsso sulla vita nazionale.

Noi ci proporremo una ininterrotta perseveranza di alacre lavoro perché è sempre vero il proverbio « Giustizia lenta non è giustizia », memori dell'insegnamento di un grande statista italiano: « La più grande ventura a cui possa aspirare un cittadino è quella di potere rendere un segnalato servizio al proprio Paese ».

A questo programma sinteticamente tracciato noi resteremo fedeli come crociati. E con la nostra rigida condotta — non perdendo mai di vista la eccezionale elevatezza della nostra funzione — noi aspireremo a ottenere — come il Capo dello Stato ci augurò con la consueta perspicacia nel giorno del nostro giuramento — il rispetto e la fiducia di tutti gli italiani.

Fra qualche ora questa udienza inaugurale proseguirà nella prima udienza pubblica. Finoggi le ordinanze pervenute dall'autorità giurisdizionale di trasmissione degli atti di un giudizio alla Corte costituzionale ammontano a 144 –, per legittimità costituzionale i ricorsi pervenuti dal Presidente del Consiglio contro le Regioni sono cinque i ricorsi pervenuti dalle Regioni contro il Presidente del Consiglio sono trenta –, i ricorsi pervenuti dal Presidente del Consiglio contro la Giunta Provinciale di Regioni autonome sono due — , uno è il ricorso della Giunta Provinciale di una Regione autonoma contro il Presidente del Consiglio –, uno è il ricorso della Giunta Provinciale contro, la Regione di cui fa parte. I ricorsi per conflitti di attribuzione sono poi otto del Presidente del Consiglio contro le Regioni e cinque delle Regioni contro il Presidente del Consiglio. Il totale complessivo delle ordinanze e dei ricorsi è, quindi: 196. Nessun ricorso è pervenuto per conflitto di attribuzione fra Regioni. Nessun ricorso è pervenuto per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: e questa ultima constatazione non ha soltanto valore statistico.

Moltissime ordinanze si riferiscono alla stessa questione e saranno raggruppate fino a quelle che, in osservanza dei varii termini, sia pure ridotti alla metà (come la seconda legge costituzionale ne dà facoltà al Presidente), non possono essere ancora segnate a ruolo – in una unica relazione, in una unica discussione, in una unica decisione, secondo le nostre norme integrative processuali.

È facile intendere la ragione per la quale mi astengo – con vigile severità – e ne sarei tentato – da ogni accenno alle gravi questioni di ordine generale e di ordine speciale (di proposito le chiamo così, con formula non tecnica), di cui la Corte dovrà occuparsi nella prima e nelle successive udienze: anche qualche parola, benché controllata, di una semplice scheletrica enunciazione potrebbe dare luogo a erronee interpretazioni e a fallaci anticipati commenti, Potrò dire soltanto che le questioni

sono state già accuratamente studiate da tutti i Giudici e saranno ampiamente esaminate con pacate ricerche, nulla trascurando delle deduzioni, delle memorie illustrative e delle argomentazioni delle opposte parti nella pubblica discussione, per pervenire a meditate decisioni, nelle quali ci sforzeremo di condensare le parole per irradiare meglio il pensiero.

Nel giorno dell'avvento pieno di promesse della Corte costituzionale non è possibile sottrarsi all'impulso filiale di rivolgere un pensiero di profonda riconoscenza e di rispettosa ammirazione al Paese, il quale ha saputo superare – con intrepido coraggio e con indomita tenacia, che hanno sorpreso i più ottimisti – il periglioso capo delle tempeste, che è il dopo-guerra. Certo vi è ancora molto da compiere per risolvere i problemi che il conflitto mondiale ci ha lasciato in eredità e per disperdere il ricordo di un corteo di sventure, ricordo che – come disse un poeta dell'antichità – è un'altra sventura. A questa ultima fase – dell'assestamento sociale interno e del definitivo dignitoso inserimento della Repubblica Italiana nella compagine europea i decreti del destino – come chiamarono già per l'opera, fra le altre, – di riordinamento economico-finanziario il vostro insigne predecessore – hanno chiamato Voi, Signor Presidente, con i deferenti auguri del Parlamento – che è la legittima rappresentanza della volontà popolare – e degli italiani, che vi seguono con animo concorde, con viva simpatia, con fervida stima, con piena fiducia. Ed io Vi ringrazio — anche a nome dei Colleghi, per l'onore che avete voluto concedere con la Vostra incoraggiante presenza alla nostra udienza inaugurale. Ringrazio con ossequio le loro Eminenze i Cardinali e vorrei ringraziare ad uno ad uno quanti siete qui convenuti, ma ringrazio devotamente tutti —, con un grato saluto alle Presidenze delle due Camere e del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai rappresentanti autorevoli di tutte le Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, del Foro per avere accolto il nostro invito con una effusione che è arrisicuro di una collaborazione feconda di bene nella sagace attuazione del nuovo ordinamento costituzionale, dalla quale dipende l'avvenire radioso della Nazione, che è la nostra aspirazione e il nostro tormento.